

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIETRI, CANGIANO, CERRETO, CIOCCHETTI,
ROTONDI, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE**

Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria di illeciti edilizi

Presentata il 20 marzo 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, fu subito ribattezzato come «terzo condono edilizio» per via dell'articolo 32 che disciplinava una sanatoria degli illeciti edilizi eseguiti entro la data del 30 marzo 2003.

La legge, tra l'altro, prevedeva in particolare che le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria fossero stabiliti dalle leggi regionali, fissando in sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore il termine assegnato alle regioni per emanare la propria legge di recepimento e attuazione. Si deve alla giunta del Presidente della regione

Bassolino, guidata dai Democratici di Sinistra, l'emanazione da parte della regione Campania della normativa di attuazione dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, operata attraverso la legge regionale 18 novembre 2004, n. 10. Tale recepimento, però, fu effettuato — forse consapevolmente — con ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore statale, e di conseguenza pochi anni dopo la legge regionale campana venne dichiarata, quasi integralmente, incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006. Dopo tale intervento della Corte costituzionale la legge divenne del tutto inapplicabile, impedendo di fatto l'attuazione nel territorio campano della legge statale sul «terzo condono edilizio». Tutto ciò a differenza della maggior parte delle altre

regioni italiane che invece recepirono correttamente la legge statale, consentendo ai propri cittadini di beneficiare della sanatoria in parola.

La possibilità di una riapertura, per tutte le regioni ma principalmente per la regione Campania, del « terzo condono edilizio » – intendendo per « riapertura » il far divenire finalmente procedibili le istanze già presentate nei termini ormai scaduti – passa necessariamente attraverso una modifica dell'articolo 32 del menzionato de-

creto-legge n. 269 del 2003, in particolare dei commi 26 e 27 (cioè quelli che nella sostanza contengono i presupposti per la sanatoria in via straordinaria): la presente proposta di legge intende concedere alle regioni – ove necessario – un ulteriore e congruo lasso di tempo per procedere al recepimento della legge statale con un'apposita legge di attuazione, da approvare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore di tale disposizione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 26 è sostituito dal seguente:

« 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi d'insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni adottano una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio »;

b) al comma 27, lettera *d)*, dopo le parole: « qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere » sono inserite le seguenti: « e comportanti inedificabilità assoluta ».



19PDL0135240